



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PETITTI - Presidente -
 Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Rel. Consigliere -
 Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -
 Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
 Dott. ALDO CARRATO - Consigliere -

Oggetto

SANZIONI AMM.VE. DIVERSE DA LAVORO, PREVIDENZA, FINANZ. E TRIB.
--

Ud. 24/06/2011 - CC.

R.G.N. 4562/2009

 Cron 23881
 Rep. CT

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4562-2009 proposto da:

M D , elettivamente
 domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo
 studio dell'avvocato COSTA MICHELE, rappresentato e difeso
 dall'avvocato ZINGONI CESARE, giusta procura speciale in calce al
 ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del
 Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
 STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza n. 108/09 del GIUDICE DI PACE di PISTOIA,
 depositata il 12/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
 24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.



E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis cpc.

FATTO E DIRITTO

1. - M D : impugna l'ordinanza del giudice di pace di Pistoia del 12 gennaio 2009, che dichiarava inammissibile il suo ricorso in opposizione avverso diversi verbali della Polizia stradale per violazioni commesse durante il percorso autostradale Milano-Roma e Bologna Bari Taranto, violazioni accertate con sistema di controllo della velocità «server-tutor», che rileva l'andamento medio di velocità in un tratto di strada di 15/20 chilometri. Precisava di avere adito il giudice di pace di Pistoia, essendo la propria residenza in un Comune rientrante nella competenza territoriale di tale giudice in base all'articolo 9, 2° comma, cpp e/o degli articoli 63 e 79 del codice di consumo.
2. - Il giudice di pace dichiarava inammissibile il ricorso così motivando *«ritenuto il rimedio previsto dall'articolo 204-bis del codice della strada debba essere azionato separatamente per ogni verbale; rilevato altresì che le violazioni di cui agli impugnati verbali sono state commesse in località diverse tra di loro e tutte al di fuori della competenza territoriale del giudice adito»*.
3. - Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso deducendone l'inammissibilità per violazione all'articolo 366 bis c.p.c.
4. - Il ricorrente con l'unico motivo di ricorso deduce *«nullità del procedimento per violazione dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 numero 689»*, osservando che il giudice di pace non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso, sostanzialmente effettuando una statuizione sulla competenza senza instaurare preventivamente il contraddittorio e quindi in violazione dell'articolo 23 di detta legge.
5. - Attivata la procedura ex art. 375 cpc, il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso



possa essere accolto, perché manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

6. Il ricorso è fondato. In effetti il giudice di pace col suo provvedimento d'inammissibilità ai sensi del primo comma dell'articolo 23 della legge 689/81 ha adottato un provvedimento non previsto da tale norma, nel quale sostanzialmente si afferma che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza dei giudici di pace diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, può adottare la statuizione di inammissibilità, ^{invece} prevista ~~dal~~ primo comma dell'art. 23 della legge 689/81 soltanto per l'ipotesi di tardività della impugnazione.

Tale norma deve ritenersi di stretta interpretazione e quindi applicabile esclusivamente nei casi dalla stessa indicati. La specialità della norma deriva proprio dalla possibilità di pronunciare un provvedimento senza la preventiva instaurazione del contraddittorio e per ipotesi nelle quali si tratta di accertare soltanto il rispetto o meno di un termine.

7. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 cpc, di pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.



LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Pistoia), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2011

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 15 NOV 2011
 Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO


Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO